

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI - Presidente -
PAOLA VELLA - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Rel.Consigliere -
FILIPPO D'AQUINO - Consigliere -
ROBERTO AMATORE - Consigliere -

Oggetto

INEFFICACIA EX ART 44 L.FALL.

Ud. 9/10/2025 – CC

R.G.N. 9488/2022

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9488-2022 proposto da:

ISTITUTI PER L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE SOCIALE E IN
COMUNITÀ-I.S.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA, RAPPRESENTATA E DIFESA
dall'Avvocat per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, rappresentata e difesa
dagli Avvocati per procura a
margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la SENTENZA N. 1408/2021 della CORTE D'APPELLO DI
SALERNO, depositata il 30/9/2021;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del
9/10/2025;

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale di Salerno, con ordinanza resa a norma
degli artt. 702-*bis* e ss. c.p.c. e depositata l'8/3/2019, in
accoglimento della domanda proposta dalla Società Cooperativa



I.S.E.S. in liquidazione coatta amministrativa, ha dichiarato l'inefficacia dei pagamenti che la convenuta Azienda Sanitaria Locale di Salerno aveva eseguito a far data dall'11/5/2016 ed ha, quindi, condannato quest'ultima a pagare, in favore della procedura istante, la somma complessiva di €. 47.993,86.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in qualità di terzo pignorato, aveva versato somme di denaro ad alcuni creditori della I.S.E.S. società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa *"per effetto di una serie di provvedimenti di assegnazione del credito pronunciati dal Giudice dell'esecuzione"*, ha ritenuto che: - tali pagamenti, essendo stati eseguiti successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di messa in liquidazione, dovevano essere considerati, a norma dell'art. 44 l.fall., inefficaci nei confronti di tale procedura; - tale norma, infatti, trova applicazione non solo per i pagamenti eseguiti direttamente dal debitore sottoposto a procedura concorsuale ma anche per qualunque altro atto estintivo di un debito a lui riferibile ove sia stato effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, come doveva reputarsi quello eseguito dal terzo debitore in favore di uno o più creditori che avessero ottenuto l'assegnazione coattiva.

1.3. L'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto appello avverso tale ordinanza.

1.4. La Società Cooperativa I.S.E.S. in liquidazione coatta amministrativa ha, per quanto ancora rileva, resistito al gravame chiedendone il rigetto.

1.5. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello.

1.6. La corte, in particolare, ha rilevato che, se è vero, come osservato dal tribunale, che i pagamenti effettuati dal



debitor debitoris sono sostanzialmente riferibili al patrimonio del debitore perché effettuati con mezzi da esso provenienti e che “i pagamenti eseguiti dal debitor debitoris in favore del creditore assegnatario estinguono sia i suoi debiti nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione, che quelli di quest’ultimo verso il creditore”; è, tuttavia, anche vero che, “nella prospettiva avuta di mira dall’articolo 44 della legge fallimentare e nell’ottica dell’individuazione del soggetto destinato a rispondere dell’inefficacia”, “tali pagamenti rilevano nel solo rapporto obbligatorio tra il debitore sottoposto ad esecuzione e, poi, a procedura concorsuale”; - “il creditore o i creditori che li abbiano ricevuti, ... pertanto, sono, quali accipientes, gli unici legittimati in quanto beneficiari dei suddetti pagamenti”; - la Società Cooperativa I.S.E.S. in liquidazione coatta amministrativa avrebbe dovuto, di conseguenza, agire non nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ma “... dei creditori in favore dei quali erano stati effettuati i pagamenti, con mezzi sostanzialmente provenienti dal patrimonio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale”.

1.7. La corte, quindi, ha accolto l’appello ed ha rigettato la domanda proposta dalla Società Cooperativa I.S.E.S. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno.

1.8. La Società Cooperativa I.S.E.S. in liquidazione coatta amministrativa, con ricorso notificato il 30/3/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.9. L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha resistito con controricorso.

1.10. La ricorrente ha depositato breve memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE



2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 44 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'Azienda convenuta era priva della necessaria legittimazione passiva sul rilievo che, a fronte dei pagamenti effettuati dalla stessa quale *debitor debitoris*, l'azione d'inefficacia prevista dall'art. 44 l.fall. dev'essere proposta nei confronti dei creditori che li abbiano ricevuti, che sono gli unici legittimati in quanto beneficiari dei suddetti pagamenti, omettendo, tuttavia, di considerare che, in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, è inefficace a norma dell'art. 44 l.fall..

2.2. Il motivo è inammissibile, con assorbimento del secondo (che censura l'omessa pronuncia sull'appello incidentale).

2.3. Questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato che: - in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal *debitor debitoris* al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "*salvo esazione*", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia; - il principio della *par*



condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è, in effetti, violato (fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall.) non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento ma anche da qualsiasi atto estintivo (pure se indirettamente) di un debito a lui riferibile, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore (del fallito) destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (Cass. n. 1227 del 2016; conf., Cass. n. 7508 del 2011).

2.4. Sennonché, è vero che, in tale ipotesi, il pagamento eseguito dal terzo debitore determina un duplice effetto satisfattivo, estinguendo al tempo stesso tanto il suo debito nei confronti del debitore assoggettato ad esecuzione quanto il debito di quest'ultimo nei confronti del creditore assegnatario (Cass. n. 2745 del 2007; Cass. n. 9888 del 1995): è anche vero, tuttavia, che all'inefficacia del pagamento del debito del fallito (relativo, cioè, al rapporto obbligatorio tra questi e il creditore precedente) non si accompagna anche l'inefficacia del pagamento del debito corrispondente al credito (del fallito) oggetto di assegnazione al creditore precedente: - il pagamento di quest'ultimo debito (da parte del *debitor debitoris*), infatti, è correttamente eseguito all'unico soggetto legittimato; - il relativo credito risulta, invero, trasferito, a mezzo del provvedimento di assegnazione, al creditore precedente, con effetti analoghi a quelli della cessione di credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.); - il curatore del fallimento, pertanto, una volta che il credito del fallito è stato assegnato, non può esigere dal terzo il pagamento del suo debito, cui più non corrisponde un credito del fallito (Cass. n. 25421 del 2015);



- nello stesso modo, una volta che il terzo debitore abbia eseguito il pagamento, non trova applicazione l'art. 44, comma 2°, l.fall., non trattandosi, sul piano giuridico, di pagamento (di un debito verso il fallito) eseguito in favore dello stesso dopo il fallimento; - l'obbligo di restituzione, pertanto, non riguarda il terzo debitore assegnato che abbia eseguito il pagamento ma soltanto il creditore assegnatario il quale, avendo ricevuto il pagamento (dopo il fallimento) di un debito del fallito, è, come tale, tenuto, in ragione della sua inefficacia (art. 44, comma 1°, l.fall.), alla reintegrazione del patrimonio del fallito (cfr. Cass. n. 7508 del 2011, in motiv.); - in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, in definitiva, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44, comma 1°, l.fall., del pagamento eseguito dal *debitor debitoris* al creditore assegnatario, ha per oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, e può essere, pertanto, esercitata nei confronti del solo *accipiens*, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio (Cass. n. 14779 del 2016; Cass. n. 25421 del 2015).

2.5. Nel caso in esame, il giudice di merito ha, dunque, deciso la questione di diritto (relativa alla legittimazione passiva del debitore assegnato che ha seguito il pagamento) in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza, peraltro, che la ricorrente abbia, dal suo canto, offerto ragioni sufficienti per mutare tale orientamento.

3. Il ricorso, dunque, ai sensi dell'art. 360-*bis* n. 1 c.p.c., è inammissibile: e come tale dev'essere dichiarato.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.



5. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 ottobre 2025.

Il Presidente

Francesco Terrusi

